

ACCORDO DI PARTNARIATO

L'anno duemilaventidue il giorno **24** del mese di Agosto **2022**

TRA

L'Ente Luglio Musicale Trapanese, *Teatro di Tradizione* di Trapani, P.Iva /C.F: 01141350817, avente sede in Largo San Francesco di Paola, 5 – 9100 Trapani - Italia, nella persona del suo legale rappresentante Avv. Pietrafitta, (d'ora in avanti denominato **Luglio Musicale**)

in qualità di Partner Capofila del Partenariato

e

la ditta Oddo Management con sede legale in Trapani nella via S. Catalano Trapani 36, cap 91100, con P.iva 02579620812 in persona del suo *legale rappresentante* - Pec. Giuseppe.oddo@arubapec.it

in qualità di partner del "Partenariato Speciale",

PREMESSO CHE

- 1) l'Ente Luglio Musicale Trapanese ha avuto concesso dal Comune di Trapani, in comodato d'uso a titolo oneroso il complesso di beni denominato "Casina delle Palme" costituito dalla Casina in stile Liberty e da un palco, sito a Trapani, nella Piazza Generale Carlo Alberto;
- 2) ai sensi dell'art. 151 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016 è possibile attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero,

il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili;

- 3) l'Ente Luglio Musicale ha pubblicato un Avviso esplorativo per l'attivazione di una forma speciale di partenariato ai sensi dell'art. 151 comma 3 del D.LGS. n.50 del 2016 avente ad oggetto "CASINA DELLE PALME", e parte integrante del presente accordo;
- 4) la Commissione, all'uopo costituita, ha preso in esame le proposte delle Associazioni e dal loro esame sono risultate idonee alla gestione artistico-organizzativo e idonei capacità di assicurare un pregevole calendario di manifestazioni;

Tutto ciò premesso, tra i "Partners" si sottoscrive il seguente **ACCORDO DI PARTENARIATO**

1) Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto;

2) Articolo 2 - Oggetto ed impegni dei "Partners"

Con il presente Accordo, i partners vengono ammessi all'attivazione di una forma speciale di partenariato avente ad oggetto "Casina delle Palme" per disciplinare gli impegni reciproci.

In particolare, i partners si impegnano a:

- a) leggere, validare e approvare il progetto artistico presentato;
- b) assicurarsi la fruizione al pubblico della Casina delle Palme, per almeno due volte a settimana durante l'anno e con aperture più frequenti nei mesi da Maggio a Settembre e a Dicembre, salvo avverse condizioni meteo che non lo consentono;

- c) avanzare istanza di autorizzazione presso tutti gli organi competenti (come, Agibilità, Licenza-Questura, 118-Piano Sanitario, autorizzazione in deroga ai limiti acustici, Siae ecc. ...);
- d) organizzare gli eventi di qualunque genere, purchè non siano in netto contrasto con lo spirito del teatro lirico di tradizione dell'Ente Capofila, alla Casina delle Palme provvedendo al pagamento di cachet, oneri previdenziali, spese di viaggio, vitto e soggiorno delle Compagnie e/o artisti scritturati, o Fornitori, sollevando il Luglio Musicale da ogni e qualsiasi pretesa;
- e) assicurare il servizio di botteghino e corrispondere per ogni spettacolo effettuato il 5% dell'incasso lordo al Luglio Musicale con copia del modello C1 vistato dalla Siae di Trapani;
- f) l'Ente Luglio Musicale mantiene il diritto di prelazione delle date necessarie per la realizzazione dei propri eventi";
- g) presentare il cartellone degli eventi al Luglio Musicale prima della sua pubblicazione per l'approvazione definitiva da parte di quest'ultimo;
- h) I partners possono, autonomamente scegliere di collaborare tra di loro per la realizzazione del cartellone di eventi, ovvero distribuire tra di esse le date di svolgimento delle singole attività, manlevando l'Ente da eventuali contrasti nella gestione degli eventi;
- i) i partners, concordemente tra di loro, possono concedere a terzi la gestione temporanea (per non più di una data al mese) della Casina delle Palme e previa apposita autorizzazione da parte dell'Ente Luglio Musicale, salva diversa indicazione da parte di quest'ultimo al quale, sentiti i partners, è concessa la possibilità di cedere a terzi (anche in misura superiore ad una volta al mese) la gestione temporanea della Casina delle Palme;
- l) nelle ipotesi di cui al precedente punto, i Partners e l'Ente Luglio Musicale Trapanese dovranno collaborare al fine di impegnare una o più date, facendo in modo da evitare la duplicazione di

eventi nel corso della medesima data, fermo restando il diritto di prelazione dei Partners sulle date già da loro impegnate e comunicate all'Ente Luglio Musicale Trapanese;

m) è fatto assoluto divieto di dispensare bevande di qualunque genere, cibi o altri alimenti espressi o preconfezionati industrialmente, all'interno della "Casina delle Palme" salvo che ciò non rientri nell'esercizio di una delle attività di pubblico intrattenimento di cui al presente accordo, essendo vietato utilizzare la "Casina delle Palme" quale luogo unicamente finalizzato al consumo di cibi o bevande, in assenza di un pubblico spettacolo o di un evento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo. Peraltro, in tale ultimo caso non è permesso dispensare bevande o cibi all'interno della "Casina delle Palme" ma solo il consumo degli stessi. E', dunque, al più, consentito, nell'ambito di uno degli eventi di pubblico spettacolo, includere nel pagamento del biglietto di ingresso la consumazione di una bevanda o di un alimento, purché ciò avvenga unicamente in occasione delle date in cui si svolgerà uno degli eventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo.

3) Obblighi del Luglio Musicale

- a. ha l'obbligo di fornire la Casina delle Palme per la durata di esecuzione del presente accordo e per anni due;
- b. farsi carico di fare fronte esclusivamente al pagamento delle spese di manutenzione straordinarie come il giardinaggio ecc.....

4) Responsabilità

Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, i partners prendono atto che la realizzazione del Progetto, nonché gli obblighi posti a carico dei Soggetti beneficiari dell'avviso esplorativo e dagli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente su ciascuno di esse, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Partner Capofila, dei quali risponde soltanto tale soggetto;

5) Durata dell'accordo

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e resta valido per anni due.

6) Modifiche all'accordo - Risoluzione



Ogni modifica all'Accordo che si riveli necessaria per il miglior svolgimento delle attività ed il più sicuro ed agevole raggiungimento degli obiettivi del progetto, deve essere sottoscritta dai partners del progetto.

Inoltre, Luglio Musicale, si riserva il diritto di sollevare dalla gestione della "Casina delle Palme" ogni Partner dell'Accordo, senza preavviso, qualora abbia adottato delle variazioni nella gestione e/o non abbia rispettato i principi adottati dal Luglio Musicale.

Ogni partner ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, purché comunichi per iscritto a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata, la propria volontà in tal senso, entro tre mesi dalla data in cui intende sciogliere il proprio vincolo contrattuale.



7) Dichiarazione di manleva

L'Ente Luglio Musicale Trapanese, manleva da ogni responsabilità i propri partner per i danni cagionati a cose o persone all'interno della "Casina delle Palme", nei giorni in cui la stessa è rimasta chiusa, essendo, invece, a carico di quest'ultimi i danni derivanti a cose o persone in occasione degli eventi organizzati da ciascuno di essi.

Risponderà di tali ultimi danni solo il partner o i partners che, in occasione di tali eventi dannosi, ha o hanno organizzato l'evento nel quale il danno si è verificato o si è prodotto.

8) Dati Personali Comuni e sensibili

I partners autorizzano il Luglio Musicale all'utilizzo dei dati personali comuni e sensibili, così come definiti dal Regolamento UE 679/2016 e dichiara di aver preso visione dell'informativa.

9) Foro competente

Per quanto non contemplato nel presente contratto, i partners si impegnano a rispettare le norme vigenti oltre che le disposizioni del Codice Civile ad esso applicabili.

Per le eventuali controversie che possano insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, applicazione o in conseguenza del presente accordo, è competente il Foro di Trapani.

ODDO MANAGEMENT
Sede legale: Via A. De Santis, 11
91100 TRAPANI
in persona del socio rappresentante
Tel. 388.5862176 - 342.0330263
P. IVA 02579620812

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Antonio Pietrafitta

Per specifica conferma delle clausole di cui ai superiori artt.1- 8 ai sensi dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile.

ODDO MANAGEMENT
Sede legale: Via A. De Santis, 11
91100 TRAPANI
in persona del socio rappresentante
Tel. 388.5862176 - 342.0330263
P. IVA 02579620812

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Antonio Pietrafitta